

*Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino,

Protocollo n.

Classificazione: 014.140.010

10 NOV. 2014

22890/SB2017

Ai Responsabili dell'Area di Sanità Animale dei Servizi Veterinari delle ASL

Ai Referenti per il settore ittico

Ai Responsabili degli Uffici Anagrafe

Al Responsabile del Laboratorio di Ittiopatologia
c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino

Al Settore Tutela e Gestione della Fauna selvatica e acquatica
della Regione Piemonte

Alle Province del Piemonte
Settore Tutela della Fauna e della Flora
Ufficio Caccia e Pesca

Agli operatori del settore ittico

Alle Organizzazioni e Associazioni di categoria del settore ittico

Alle Associazioni dei Pescatori

Alle FIPSAS

LORO SEDI

**OGGETTO: trasmissione nota ministeriale prot. n. 16167-31/7/2014-DGSAF-COD_UO-P
inerente la "Regolamentazione attività impianti ittiogenici".
Indicazioni applicative regionali.**

Il Ministero della Salute, con la nota in oggetto, ha fornito le linee guida per la gestione sanitaria delle attività connesse agli impianti ittiogenici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lvo 148/08. La nota costituisce un aggiornamento alla circolare ministeriale prot. n. 600.7/24461/AG13/2129 del 31/8/200, che a suo tempo precisava i requisiti di attività in rapporto alla normativa allora vigente.

Si forniscono di seguito la sintesi delle misure previste e le relative indicazioni applicative regionali.

Le linee guida in oggetto distinguono le tipologie di impianto previste, fornendo indicazioni in relazione alle attività che vi possono essere svolte ed agli adempimenti correlati. Si tratta di impianti con **finalità conservazionistiche**, che, qualora siano caratterizzati anche da fini commerciali, sono soggetti alle disposizioni previste dal D.Lvo 148/08, sia per quanto riguarda l'assegnazione della categoria sanitaria (obbligatoriamente categoria I, cioè impianti indenni da malattia), sia in relazione al rilascio dell'autorizzazione sanitaria (art. 6 D.Lvo 148/08).

1) **Impianti ittogenici a ciclo completo**: alle finalità conservazionistiche si affiancano **finalità commerciali**. L'attività di allevamento, a ciclo completo, comprende la stabulazione permanente dei riproduttori. Sono impianti soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lvo 148/08 e, in presenza di specie sensibili, devono acquisire lo status sanitario di indennità per SEV e NEI, secondo le modalità previste dalla nota ministeriale prot. n. 16091-P-04/09/2012.

2) **Incubatoi di valle**: hanno **esclusive finalità conservazionistiche**. **L'attività svolta dagli incubatoi di valle, limitata nel tempo e nello spazio, è programmata e predeterminata in funzione di obiettivi di interesse pubblico**. Non è consentita attività con fini commerciali. I titolari (Associazioni di pescatori o altri soggetti) operano su delega delle Province o di altri Enti pubblici interessati. Possono effettuare l'attività di semina in acque pubbliche in deroga all'art. 16, comma 5 del D.Lvo 148/08 (che prevede l'obbligo di semina esclusivamente con materiale ittico indenne da SEV e NEI), se soddisfano le seguenti **condizioni**:

- l'incubatoio di valle, l'emissione delle acque di scarico e l'attività svolta (prelievo dei riproduttori, sviluppo delle uova derivanti da spremitura, immissione in acque libera del materiale ittico prodotto) devono insistere **nell'ambito della stessa zona**;
- in caso di presenza di impianti indenni alimentati da acque superficiali situati a monte dell'incubatoio di valle, la semina del materiale prodotto in incubatoio deve avvenire a valle dell'incubatoio stesso (che ha categoria sanitaria indeterminata, cioè III);
- di norma l'incubatoio non deve ospitare riproduttori in modo permanente, comunque **non oltre i sei mesi**. Per esigenze particolari, rappresentate nell'ambito del programma di attività dell'incubatoio, il cui piano operativo è validato dal Servizio veterinario dell'ASL o della Regione (se si tratta di una rete sovrazonale di incubatoi situati in più ASL) i riproduttori possono essere mantenuti **per più anni se individualmente identificati**;
- il liquido ovarico e gli avannotti prodotti dall'incubatoio di valle devono essere testati annualmente per SEV e NEI.

Gli incubatoi di valle devono essere dotati di un **registro semplificato** (fac-simile allegato alla nota ministeriale in oggetto) su cui devono essere riportati i dati di attività (date di inizio e fine attività; carico: n. riproduttori recuperati o presenti, n. uova prodotte, n. trotelle presenti; scarico: n. riproduttori rilasciati, n. avannotti e trotelle seminati). Gli incubatoi di valle non sono tenuti alla registrazione in BDN delle movimentazioni di materiale ittico. Il materiale ittico prodotto nell'incubatoio di valle viene scortato, durante lo spostamento per la semina, dal mod. 4 di provenienza (certificato rosa) o dal verbale di semina predisposto dalla Provincia riportante il codice aziendale.

Si forniscono alcune ulteriori precisazioni inerenti le modalità di svolgimento dell'attività degli incubatoi di valle.

Si ritiene opportuno, per quanto riguarda l'individuazione della **zona di attività degli incubatoi di valle**, relativamente ai **Salmonidi e ai Timallidi**, confermare le indicazioni già fornite nell'allegato tecnico (parte b) alla nota prot. n. 15238/27/003 del 26/10/04. In particolare, in base a criteri biologici, la *popolazione*, intesa come complesso di individui della stessa specie che possono venire in contatto fra loro per riprodursi, costituisce l'unità di riferimento per determinare la zona di attività consentita. Occorre far riferimento alle zone a diversa vocazione ittica indicate dalle carte ittiche provinciali (campagna 2009), in cui vengono distinte le categorie: 1) acque salmonicole (zona a trota fario - zona di transizione - zona a trota marmorata/temolo); 2) acque ciprinicole (zona a ciprinidi reofili - zona a ciprinidi limnofili). La zona omogenea in cui l'incubatoio di valle può svolgere l'attività è costituita dal reticolo idrografico la cui zona salmonicola confluisce a valle in una zona ciprinicola. Infatti nella zona ciprinicola le trote sono presenti solo occasionalmente, prevalentemente per ragioni termiche dell'acqua; pertanto l'habitat ciprinicolo, non confacente alle esigenze vitali delle trote, costituisce la barriera tra le diverse popolazioni trocicole, che non devono venire in contatto per opera dell'attività degli incubatoi di valle.

Per quanto riguarda l'individuazione della **zona di attività degli incubatoi di valle**, relativamente agli **Esocidi od altre specie**, caratterizzate da popolazioni di entità ridotta in specifici habitat, si rimanda alla valutazione congiunta con il Servizio veterinario competente, dei singoli progetti delle Province o altri Enti pubblici.

Qualora il responsabile dell'incubatoio di valle, la Provincia o altro Ente pubblico che delega l'attività di ripopolamento agli incubatoi di valle intendano avvalersi della possibilità di **mantenere i riproduttori per periodi che si prolungano oltre i sei mesi**, devono presentare il **programma di attività** al Servizio veterinario competente per territorio, o al Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione se il programma comprende l'attività di una rete di incubatoi di valle situati in più ASL.

Il **Programma** deve comprendere un piano operativo che specifichi:

- il responsabile di ciascun incubatoio di valle;
- la finalità del programma e la zona di attività;

- la descrizione della/e struttura/e in cui si opera, corredata di planimetria con numerazione delle vasche, modalità e punto di approvvigionamento idrico e scarico delle acque;
- le specie interessate dal piano e le modalità ed entità di produzione prevista;
- il numero di riproduttori che si intende mantenere per periodi prolungati, facendo riferimento a ciascuna struttura descritta, con indicazione delle vasche di allevamento e della densità massima prevista per vasca;
- le modalità di identificazione individuale dei riproduttori, riferibile a ciascun anno di cattura;
- le modalità di alimentazione che si intendono adottare;
- le misure di biosicurezza, riportate in un sintetico manuale di buone pratiche igieniche, controfirmato per impegno dal responsabile che gestisce l'incubatoio di valle.

I **programmi di attività** (per la detenzione prolungata dei riproduttori) di cui sopra, corredati di piano operativo, se valutati favorevolmente, vengono validati dal Servizio veterinario dell'ASL o della Regione (qualora riguardi incubatoi di valle situati in più ASL).

Gli **incubatoi di valle** sono registrati, ai sensi dell'art. 4, comma 4, punto a) del Dlvo 148/08, tramite il sistema informativo ARVET, a cura degli Uffici anagrafe, indicando:

- tipologia produttiva: *incubatoio*;
- autorizzazione ministeriale (in caratteristiche): *non necessita di autorizzazione*;
- capacità produttiva: anche se espressa in quintali, si inserisce il n. di uova prodotte.

Gli incubatoi di valle vengono registrati in ARVET a seguito:

- della verifica (verbale di vigilanza) da parte del referente del settore ittico dell'ASL del rispetto delle **condizioni** previste per l'attività degli incubatoi di valle dalla nota ministeriale in oggetto;
- inoltre, in caso di deroga alla detenzione temporanea dei riproduttori, della validazione da parte dell'ASL o della Regione (incubatoi situati in più ASL) del **programma di attività**.

Le verifiche sulla regolarità dell'attività degli incubatoi di valle, con relativa registrazione in ARVET o modifica delle registrazioni già effettuate, devono essere concluse **entro febbraio 2015**.

- 3) **Impianti di quarantena:** sono imprese di acquacoltura di cui all'art. 3 del D.Lvo 148/08, regolamentate dalla Dec. 2008/946/CE. La qualifica di incubatoio di valle non è compatibile con questa tipologia di impianti.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento, si porgono distinti saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA



